Codice A1414C
D.D. 12 marzo 2021, n. 351
D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 - Parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Associazione CUFRAD - n. 4 Alloggi di reinserimento, con 6 posti letto ciascuno, per una capienza complessiva di n. 24 posti letto, tipologia ''B1'' ex art. 12 D.G.R. n. 61 del 28.09.2009, siti nel Comune di Carmagnola (TO), Largo Grande Torino n. 5.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 351/A1414C/2021 DEL 12/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 – Parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Associazione CUFRAD - n. 4 Alloggi di reinserimento, con 6 posti letto ciascuno, per una capienza complessiva di n. 24 posti letto, tipologia "B1" ex art. 12 D.G.R. n. 61 del 28.09.2009, siti nel Comune di Carmagnola (TO), Largo Grande Torino n. 5.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); a revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

In deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, l'Associazione CUFRAD presenta istanza di autorizzazione al funzionamento per n. 4 Alloggi di reinserimento da 6 posti ciascuno, ubicati in un unico stabile a Carmagnola (TO) in Largo Grande Torino n. 5.

Con Deliberazione ASL TO5 n. 171 del 02.04.2020 viene recepito il verbale del 11.02.2020 della Commissione di Vigilanza concernente il sopralluogo, su istanza dell'Associazione CUFRAD, contenente il parere favorevole di autorizzazione al funzionamento di n. 4 alloggi di reinserimento lavorativo, ognuno con 6 PL (tipologia "B1" ex art. 12 D.G.R. n. 61 del 2009);

Con nota del 22.04.2020 l'Associazione CUFRAD ha inoltrato agli uffcii regionali una richiesta di

verifica di compatibilità inerente n. 4 alloggi di reinserimento lavorativo, ognuno con 6 PL (tipologia “B1” ex art. 12 D.G.R. n. 61 del 2009) nel Comune di Carmagnola (TO), in Largo Grande Torino n. 5. Le strutture avranno una capienza complessiva massima di n. 24 posti letto .

Gli uffici regionali esaminati:
- l'elaborato progettuale, corredato di planimetrie in scala non inferiore a 1:200 dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con le azioni regionali di cui sopra e prevedere i requisiti strutturali e gestionali ex D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i;
- la localizzazione territoriale.

Stabilendo che la verifica dei summenzionati requisiti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8-ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Dichiarando inoltre che la verifica di compatibilità favorevole ex art. 8-ter, comma 3, è condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione all’esercizio/funzionamento ex art. 8-ter, comma 2, che costituisce procedimento autonomo.

Con nota del 9.12.2020, su esplicita richiesta regionale, il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ASL TO5 esprime parere favorevole al progetto inerente i posti letto oggetto della richiesta di verifica di compatibilità succitata, sul territorio del Comune di Carmagnola (TO), destinati al reinserimento sociale e lavorativo di pazienti che sono nella fase conclusiva del proprio percorso di recupero, sottolineando però che potrebbe destinare risorse del proprio budget per una quota parte dei posti letto autorizzati (al massimo per 10/12 pazienti/anno).

Alla luce di quanto sopra menzionato, ai sensi dell’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. si esprime parere favorevole di compatibilità sulla richiesta presentata dal legale rappresentante dell’Associazione CUFRAD, precisando che, a seguito di attenta analisi valutativa rispetto al fabbisogno a livello regionale, i posti letto oggetto della richiesta sono autorizzabili e accreditabili per n. 12 posti letto, mentre sono autorizzabili ma non accreditabili i restanti altri 12 posti letto.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

- vista la D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- vista la D. G. R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
- vista la D. G. R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- vista la D. D. n. 858 del 9.12.2019;

DETERMINA

- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Associazione CUFRAD, per n. 4 alloggi di reinserimento lavorativo, ognuno con 6 PL (tipologia "B1" ex art. 12 D.G.R. n. 61 del 2009) siti nel Comune di Carmagnola (TO), in Largo Grande Torino n. 5. Gli alloggi avranno una capienza complessiva massima di n. 24 posti letto.

- di stabilire che, a seguito di attenta analisi valutativa rispetto al fabbisogno a livello regionale, i posti letto oggetto della richiesta sono altresì accreditabili per un numero massimo di 12 posti letto.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:
- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento, il parere perde efficacia;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Gaetano MANNA

Visto: Il Dirigente del Settore
Programmazione dei Servizi sanitari e socio sanitari
Franco RIPA

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto